

**PROVVEDIMENTO CIP 4 OTTOBRE 1974, N. 45**  
**Avviamento di un nuovo sistema per le tariffe idriche di Genova, Napoli, Roma,**  
**Torino e Trieste**  
**(G.U. 11 ottobre 1974, n. 266)**

**IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI**

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;  
Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15  
settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del C.I.P. n. 1104 del 23 marzo 1965 e n. 1191 del 14 aprile 1968,  
regolanti, in generale, la tariffazione idrica nazionale, ed i provvedimenti particolari  
riguardanti le tariffe per le aziende acquedottistiche esercenti nei comuni di Genova,  
Roma, Napoli, Torino e Trieste;

Considerata la necessità di sviluppare ed applicare con gradualità una nuova metodo-  
logia diretta, sia ad accertare i costi dei vari tipi di impianti, sia a ristrutturare le tariffe per  
ridurre e unificare le varie forme di contribuzione (canoni, tariffe, quote fisse, noli, ecc.) e  
correlare il più possibile le tariffe stesse ai costi;

Considerata la necessità di accentrare al C.I.P. i lavori di accertamento ed avviamento  
della nuova metodologia, sia per le imprese operanti nei cinque comuni sopra indicati, che  
sviluppano la funzione di imprese pilota, sia per le imprese che operano nei comuni di  
Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo, alle quali la metodologia stessa sarà applicata in  
un secondo tempo;

Considerata la opportunità che, nel parziale adeguamento delle tariffe ai costi, le  
forniture destinate agli usi domestici fondamentali non subiscano maggiorazioni nella  
formazione delle medie delle situazioni attuali;

Considerata la opportunità di stimolare la limitazione dei consumi superflui mediante  
graduali aumenti in relazione alle eccedenze di prelievo;

Sentita la commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19  
ottobre 1944, n. 347);

Delibera:

1) Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dalla data di pubblicazione del  
presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal  
provvedimento del Ministero dell'industria e del commercio n 117 del 18 luglio 1947  
riguardante la prevalenza dei consumi, le seguenti aziende acquedottistiche dovranno  
applicare le tariffe, canoni e quote fisse appresso specificate che hanno carattere  
sperimentale ai fini di un generale assetto tariffario ed economico delle aziende stesse:

*Comune di Genova:*

Azienda municipalizzata gas acqua;

Acquedotto De Ferrari -Galliera;

Acquedotto Nicolay;

Acquedotto genovese.

*Comune di Napoli:*

Azienda municipalizzata acquedotto.

*Comune di Roma:*

Azienda comunale elettricità ed acque.

*Comune di Torino:*

Azienda acquedotto municipale.

*Comune di Trieste:*

Azienda comunale elettricità gas acqua e tranvie.

2) Le tariffe base unificate. da applicare in ciascuno dei comuni sopra indicati e rapportate a metro cubo, qualunque sia l'acquedotto fornitore, il sistema di erogazione, il punto di consegna e la quota sul livello del mare ove è data la prestazione sono le seguenti:

Genova L. 90; Napoli L. 130; Roma L. 60; Torino L. 50; Trieste L. 90.

3) Le «tariffe agevolate unificate per l'acqua destinata agli usi domestici fondamentali e per una entità massima di 250 litri il giorno per appartamento (circa 100 mila litri l'anno) e alle stesse condizioni di erogazioni sopra indicate, sono le seguenti:

Genova L. 45; Napoli L. 80; Roma L. 25; Torino L. 25; Trieste L. 48.

4) Per le utenze denominate «perpetue» o «in vendita» o «cessionari» disciplinate da antichi contratti i quali prevedono a carico delle utenze stesse la corresponsione di un canone annuo a fronte di determinate spese afferenti l'esercizio, i menzionati acquedotti, avuto anche riguardo a sopravvenuti maggiori oneri per impianti di depurazione a scopo igienico previsti dalle leggi vigenti, disporranno l'applicazione di un canone annuo ragguagliato alla «tariffa base unificata», ridotta del 20%, per mc. erogato, quando si tratti di acqua potabile e del 50% quando l'acqua sia stata dichiarata non potabile.

5) Per i consumi a contatore eccedenti il quantitativo minimo contrattualmente impegnato o garantito dall'utente, saranno applicate, fino ad una volta e mezzo detto quantitativo, le seguenti tariffe:

Genova L. 120; Napoli L. 150; Roma L. 70; Torino L. 60; Trieste L. 114.

Per consumi superiori si applicherà un ulteriore termine tariffario aggiuntivo, pari ad una volta la tariffa di base unificata, per consumi compresi fra una volta e mezzo e due volte il quantitativo impegnato e pari a due volte la tariffa di base unificata per consumi oltre le due volte il quantitativo impegnato.

6) I noli degli strumenti di misura di cui al provvedimento C.I.P. n. 1191 del 14 aprile 1968, verranno raggruppati e sostituiti con le seguenti quote mensili per utenza, uguali per i cinque comuni sopra indicati anche al fine di favorire la trasformazione a contatore dell'utenza luce tarata:

per impegni minimi contrattuali come sopra definiti:

fino a 100 mc/mese 450 L./mese per utenza

da 101 a 500 mc/mese 750 L./mese per utenza

da 501 a 1.500 mc/mese 2.000 L./mese per utenza

oltre i 1.500 mc/mese 4.000 L./mese per utenza

7) I canoni per impianto antincendio saranno aumentati del 30% rispetto a quelli in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

8) Le tariffe, i canoni e i noli di cui ai punti precedenti, s'intendono sostitutivi di tutte le altre tariffe, canoni, noli attualmente in vigore presso i suddetti cinque comuni.

9) Lo studio di base su cui è fondata la ristrutturazione tariffaria pilota di cui ai precedenti punti considera anche i comuni di Bari, Bologna, Firenze, Milano, Palermo. I comitati provinciali dei prezzi residenti nelle città sopra indicate dovranno procedere alla rilevazione delle tariffe idriche attualmente in vigore nei comuni sopra indicati e delle situazioni economiche di locali servizi acquedottistici per avviare, in via sperimentale, una revisione tariffaria sulle stesse basi di unificazione di cui al presente provvedimento, che consenta inizialmente, anche una parziale copertura dei deficit accertati.

I risultati delle rilevazioni di cui sopra saranno comunicati a questo comitato per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

10) Ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896, viene dato mandato al presidente delegato del C.I.P. di emanare norme esecutive della presente deliberazione.